



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 140 del 27/09/2012**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 7 agosto 2012, n. 174

L.R. n. 11/01 e ss.mm.ii. e D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Procedura di valutazione di impatto ambientale - Progetto per l'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Torremaggiore 2", di potenza pari a 32 MW, da realizzarsi nel Comune di Torremaggiore (Fg) in località "Mastroianni" - Proponente: ATI Sorgenia S.p.A. & Austrian Wind Power GmbH - Sede legale: Via Ciovassino, n. 1 - 20121 Milano.

L'anno 2012 addì 10 del mese di agosto in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato regionale per la VIA (ai sensi R.R n.10/2011 approvato con DGR n. 1099 del 16.05.2011) e dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente ad interim Dott. Giuseppe Pastore, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

- Con nota del 29.03.2007 acquisita al prot. n. 5851 dell'10.04.2007, l'ATI Sorgenia SpA/AustrianWind Power GmbH con sede legale in via Ciovassino n. 1, Milano, presentava istanza di Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione di un impianto eolico nel Comune di Torremaggiore, denominato "Torremaggiore2" costituito da 46 aerogeneratori di potenza complessiva pari a 92 MW, allegando copia del progetto definitivo e Studio di Impatto Ambientale.
- Il proponente, con nota del 13.06.2007 assunta al prot. n. 10101 del 22.06.2007, trasmetteva spontaneamente documentazione aggiuntiva a quella depositata in prima istanza.
- L'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia con nota prot. n. 10207 del 25.06.2007 richiedeva di trasmettere l'intera documentazione, relativa al progetto in epigrafe, anche alle Amministrazioni comunale e provinciale, le quali erano invitate ad esprimere il proprio parere di competenza ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 4 della LR 11/2001, entro e non oltre il termine di 60 gg.
- Con note identiche acquisite rispettivamente ai prot. nn. 10875 del 02.02.2007 e n. 11047 del 03.07.2007, la LIPU-Sezione provinciale Foggia inviava allo scrivente Servizio, al Ministero dell'Ambiente, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed alla Regione Molise - Sett. Conservazione Natura, osservazioni relative alla valutazione integrata delle proposte progettuali di centrali eoliche industriali presentati nel territorio comunale di Torremaggiore (FG), aventi per oggetto argomentazioni circa il rischio di degrado per le aree IBA, SIC, ZPS e le emergenze storico-archeologiche interessate dagli interventi eolici.
- Con nota prot. n. 11247 del 05.07.2007, l'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia inviava ai proponenti dei progetti di parchi eolici ubicati nel Comune di Torremaggiore, tra cui Sorgenia S.p.a., e per conoscenza al Sindaco di Torremaggiore, al Ministero dell'Ambiente, all'Assessorato allo Sviluppo

Economico-Ufficio Energia regionale, copia delle osservazioni presentate dalla LIPU con invito a voler presentare controdeduzioni in merito. Si invitava altresì l'Amministrazione Comunale di Torremaggiore a tener conto, nella formulazione del parere di propria competenza da rendersi ai sensi dell'art. 16 comma 5 della LR 11/2001, di tutte le proposte presentate per la realizzazione di parchi eolici nel medesimo territorio comunale.

- Con nota acquisita al prot. n. 11334 dello 09.07.2007, lo scrivente "Servizio", allora "Settore" Ecologia, riceveva osservazioni, circa i progetti di Sorgenia nel Comune di Torremaggiore, da un non meglio identificato "Comitato Spontaneo", il quale non forniva alcun nominativo referente né alcun domicilio.
- L'ATI Sorgenia SpA/Austrian Wind Power GmbH, con nota acquisita al prot. n. 11848 del 20.07.2007 di questo Servizio, inoltrava copia delle pubblicazioni su BURP e su quotidiani dell'avviso al pubblico di deposito della proposta progettuale di cui all'oggetto;
- con nota acquisita al prot. n. 11868 del 20.07.2007, la Società dava seguito la nota regionale n. 10208/2007 di cui sopra, formulando osservazioni in merito ai tempi a disposizione degli enti locali per esprimersi sul progetto, a partire dal deposito della documentazione progettuale già effettuato.
- Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con nota DPN - 2007 - 0019360 dell'11.07.2007 acquisita al prot. n. 12039 del 23.07.2007 di questo Servizio, facendo seguito alle osservazioni della LIPU, affermava i principi cardine che avrebbero dovuto orientare la valutazione delle autorità locali, atte a prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, in relazione alla valutazione integrata di progetti di centrali eoliche industriali presentati nel Comune di Torremaggiore;
- Con nota prot. n. 12731 del 03.08.2007, lo scrivente Assessorato inviava al Sindaco del Comune di Torremaggiore e per conoscenza alla Sorgenia S.p.A., all'Assessorato allo Sviluppo Economico ed al Ministero dell'Ambiente, copia delle predette comunicazioni del Ministero dell'Ambiente e del "Comitato spontaneo", invitando l'Amministrazione a volerne tenere in debito conto nell'espressione del proprio parere e ad esprimersi tenendo conto degli impatti cumulativi. Si invitava altresì la Società proponente a voler produrre le opportune controdeduzioni in merito.
- Con nota del 30.08.2007 assunta al prot. n. 13477 del 05.09.2007 il proponente trasmetteva controdeduzioni alle osservazioni presentate dalla LIPU-Sezione provinciale Foggia.
- Il Comune di Torremaggiore trasmetteva al Servizio Ecologia, con propria nota. prot. n. 1819 del 1.02.2008, attestazione di avvenuta pubblicazione presso l'albo pretorio comunale degli avvisi relativi ai progetti di costruzione di impianti eolici denominati "Torremaggiore 1" e "Torremaggiore 2", senza registrare osservazioni. Allegava inoltre, con particolare riferimento al progetto "Torremaggiore 2" in località Valle Mastroianni, il parere favorevole (con evidenze vincolistiche) rilasciato dal Settore Tecnico del Servizio Urbanistica.
- Con nota prot. n. 3498 del 18.03.2009 il Comune di Torremaggiore richiedeva elenco e dati relativi alle proposte progettuali di parchi eolici proposti nel proprio territorio comunale e presentati presso l'Assessorato all'Ecologia regionale.
- Con successiva nota prot. n. 4035 del 26.03.2009 il Servizio Ecologia, riscontrando la richiesta del proponente inoltrata con nota precedente, inviava un elenco delle istanze relative a richieste di compatibilità ambientale per proposte progettuali di tipologia pari a quella del progetto di cui trattavasi.
- Le società ATI Sorgenia SpA/Austrian Wind Power GmbH, le società Elettrostudio Energia e Fortore Energia, con comunicazione congiunta acquisita al prot. n. 12356 del 11/11/2009 dichiaravano di aver eliminato ogni elemento ostativo alla valutazione dei progetti ai sensi della L.R. 11/2001, operando una ridefinizione degli stessi tale da eliminare ogni problema di sovrapposizione e quindi consentire il pronto esame da parte dei competenti uffici. La società proponente del parco eolico di cui trattasi, dichiarava contestualmente di rinunciare all'aerogeneratore A43.
- Con nota prot. n. 658 del 19.01.2012 l'Ufficio V.I.A./V.A.S regionale richiedeva al proponente a fornire gli elaborati del SIA in formato digitale ai sensi della L.R. 11/2001 e D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. al fine di poter pubblicare gli stessi sul portale Ambientale della Regione Puglia.
- Con nota prot. n. 811 del 24/01/2012 il Servizio Ecologia provvedeva alla richiesta di espressione o di

aggiornamento di pareri agli altri enti competenti, da acquisire nell'ambito del procedimento di VIA (Provincia di Foggia, Comune di Torremaggiore, Comune di San Severo, Servizio Conservazione della Natura e VIA della Regione Molise, Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia e Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di competenza, Autorità di Bacino per la Puglia, Servizio Assetto del Territorio), ai sensi della LR 11/2001 e ss.mm.ii. e del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. Contestualmente la Regione Molise era chiamata ad evidenziare eventuali elementi di rilievo in ordine alle osservazioni del Ministero dell'Ambiente già riferite, trasmesse nell'ambito di un altro procedimento affine, riguardante lo stesso territorio comunale, con nota prot. n. 11454 del 21/12/2011.

- Con nota acquisita al prot. n. 1543 del 22.02.2012 Sorgenia S.p.a inviava la documentazione richiesta dallo scrivente e comunicava la rimodulazione del layout di progetto alla luce della eliminazione volontaria di alcuni aerogeneratori. In particolare per il progetto di cui trattasi, venivano fatto salvi 16 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 32 MW, rispetto alle 46 macchine originariamente proposte. Si riferiva inoltre che la nuova documentazione progettuale era stata resa disponibile alla consultazione telematica e che erano state fornite adeguate integrazioni documentali atte ad aggiornare i contenuti del SIA.

- Con nota acquisita al prot. n. 1590 del 23/02/2012, la Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia del Ministero per la tutela dei Beni e delle Attività Culturali sollecitava le competenti Sovrintendenze all'espressione delle valutazioni endoprocedimentali;

- Con nota acquisita al prot. n. 1718 del 27.02.2012 l'Autorità di Bacino della Puglia evidenziava, nell'ambito dell'istruttoria del progetto di propria competenza, che le componenti dell'opera proposta ricadenti in ambiti di propria competenza consistevano in quelle accessorie (Cabina Primaria, tratto di cavidotto esterno) e, rispetto a queste, chiedeva alla società di fornire ulteriori evidenze. Questa comunicazione, anticipata via fax, sarebbe poi pervenuta per via epistolare il 2.3.2012 ed acquisita al prot. n. 2125 del 09.03.2012.

- Con nota prot. n. 2735 del 29.03.2012 l'Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, pur evidenziando come il proprio PAI fosse fermo a livello di adozione da parte del Comitato Istituzionale e pertanto allo stato non vi fossero né Norme Tecniche di Attuazione vigenti, né misure di salvaguardia poste in essere, comunicava allo scrivente Ufficio gli esiti della propria istruttoria, contenente una disamina dell'assetto di versante e dell'assetto idraulico, più ulteriori evidenze;

- Con nota del 02.04.2012, acquisita al prot. n. 3135 del 16.04.2012, Sorgenia S.p.a. reiterava la documentazione progettuale completa e la documentazione integrativa del SIA già inoltrati con precedente nota prot. n. 1543 del 22.02.2012, specificando meglio nell'oggetto il codice della pratica di riferimento.

- Nelle date del 3 e 26 aprile 2012 il Comitato Regionale VIA, esaminata la documentazione amministrativa e progettuale depositata, visti gli atti di ufficio, si riuniva per l'espressione del parere di competenza; il Comitato in parola, sulla scorta della normativa vigente in materia di VIA, attesa altresì l'espunzione dall'ordinamento giuridico del R.R. n. 16/2006 e della relativa norma di legificazione, ha espresso in data 26 aprile parere sfavorevole di compatibilità ambientale per il progetto in epigrafe.

- Con nota prot. n. 4312 del 31.05.2012, a seguito del sopracitato parere tecnico-consultivo reso dal Comitato Regionale di VIA nella seduta del 26.04.2012, si dava attuazione alle disposizioni dell'art.10 bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., comunicando all'istante i motivi ostativi all'accoglimento della domanda. Tale comunicazione veniva inoltrata anche agli altri enti convocati ed eventualmente intervenuti nella definizione del parere di compatibilità ambientale;

- Con nota acquisita al prot. n. 4792 del 19.06.2012, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, con sede a Taranto, riferiva alla Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e agli altri soggetti interessati, difficoltà operative incontrate nel rendere l'espressione del parere di propria competenza.

- Con nota prot. n. 5268 del 03.07.2012 la ATI proponente trasmetteva allo scrivente Ufficio osservazioni ai contenuti del parere negativo espresso dal Comitato VIA.

- Nella seduta del 17.07.2012 il Comitato riteneva di dover sospendere il dibattito relativo al parco eolico ubicato nel Comune di Torremaggiore denominato "Torremaggiore 2" proposto dall'ATI, per consentire le controdeduzioni di merito del Servizio Assetto del Territorio, attesa la rilevanza degli aspetti paesaggistici in ordine alle osservazioni al diniego pervenute da parte del soggetto proponente.
- Con nota prot. n. 6187 del 31.07.2012 si acquisiva agli atti il contributo istruttorio per gli aspetti paesaggistici rilasciato dal Servizio Assetto del Territorio.
- In data 31 luglio 2012, si teneva la seduta del Comitato regionale VIA, nell'ambito della quale lo stesso Comitato, acquisito il contributo istruttorio per gli aspetti paesaggistici da parte del Servizio Assetto del Territorio, di cui al punto precedente, forniva riscontro alle osservazioni pervenute da parte di Sorgenia S.p.a e confermava le conclusioni già palesate nel diniego espresso nella seduta del 26 aprile 2012.

TUTTO CIO' PREMESSO,

ACQUISITO il parere reso dal Comitato Regionale per la VIA ai sensi dell'art. 2 del R.R n. 10/2011 nella seduta del 26/04/2012, che allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione del preavviso di parere negativo ai sensi dell'art.10bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., la Società proponente ha presentato le proprie osservazioni;

ACQUISITO il parere reso dal Servizio Assetto del Territorio con prot. n. 6188 del 31/07/2012;  
ACQUISITO infine il parere definitivo reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 31/07/2012, che, anch'esso allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 26 c.1 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 13 c. 1 della L.R N.11/2001 e ss.mm.ii.;

IL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul BURP n. 79 del 20.05.2011;

VISTE le determinazioni n. 27 del 03.07.2012 e n. 29 del 05.07.2012 con cui il Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione ha attribuito le funzioni vicarie di dirigente ad interim dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche V.I.A. e V.A.S. al dott. Giuseppe Pastore;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- di esprimere, in conformità ai pareri del Comitato regionale per la VIA resi nelle sedute del 26/04/2012 e del 31/07/2012 allegati al presente atto quale parte integrante, parere negativo di compatibilità ambientale per il progetto di impianto eolico sito nel Comune di Torremaggiore (Fg) denominato "Torremaggiore 2" in località "Valle Mastroianni", di potenza pari a 32 MW, proposto dalla ATI Sorgenia SpA & Austrian Wind Power GmbH con sede legale c/o Sorgenia Spa in via Ciovassino n.1, 20121 Milano;

- di notificare il presente provvedimento alla società proponente a cura dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio regionale Reti ed Infrastrutture Energetiche, al Servizio Assetto del territorio, al Comune di Torremaggiore (FG), al Comune di San Severo (FG), alla Regione Molise, alla Provincia di Foggia e all'Autorità di Bacino della Puglia e alla Direzione Regione per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia ed in particolare

sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali;

- di far pubblicare estratto del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio Ecologia  
Ing. Antonello Antonicelli

Il Dirigente ad interim dell'Ufficio  
Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS  
Dott. Giuseppe Pastore

---